

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Nn. 4445, 1157, 1482, 3164, 3379 e 4242-A**

*Relazione orale*  
*Relatore ANDREOLLI*

## **TESTO PROPOSTO DALLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

Comunicato alla Presidenza il 22 febbraio 2000

PER IL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario e dell'illecito finanziamento dei partiti (n. 4445)

**d'iniziativa dei deputati CREMA, BOSELLI, ALBERTINI,  
CEREMIGNA, FUMAGALLI Sergio, VILLETTI e PARENTI**

*(V. Stampato Camera n. 6389)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 26 gennaio 2000*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 26 gennaio 2000*

E PER I

## **DISEGNI DI LEGGE**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di funzioni pubbliche e di cariche politiche (n. 1157)

**d'iniziativa dei senatori LUBRANO DI RICCO, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZATO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1996**

---

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli episodi di corruzione e di malcostume da parte di titolari di funzioni pubbliche e di cariche politiche (n. 1482)

**d'iniziativa dei senatori PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZATO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1996**

---

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle imprese private e pubbliche e sui reciproci rapporti (n. 3164)

**d'iniziativa dei senatori LA LOGGIA, VEGAS, SCHIFANI, GRILLO, RIZZI, PASTORE, MUNGARI, BETTAMIO, TOMASSINI, SELLA DI MONTELUCE, MANFREDI, SCOPELLITI, GAWRONSKI, CAMBER, MAGGIORE, LAURO, MANCA, VENTUCCI, ASCIUTTI, CORSI ZEFFIRELLI, BALDINI, GRECO, TONIOLLI, TERRACINI, DE ANNA e FILOGRANA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 1998**

---

Istituzione di una Commissione d'inchiesta sul fenomeno di «Tangentopoli» (n. 3379)

**d'iniziativa dei senatori MARINI, BESSO CORDERO, DEL TURCO, IULIANO e MANIERI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1998**

---

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui finanziamenti dei partiti (n. 4242)

**d'iniziativa dei senatori LA LOGGIA, VEGAS, SCHIFANI, ASCIUTTI, AZZOLLINI, BALDINI, BETTAMIO, BRUNI, BUCCI, CAMBER, CENTARO, CONTESTABILE, CORSI ZEFFIRELLI, COSTA, D'ALÌ, DE ANNA, GAWRONSKI, GERMANÀ, GRECO, GRILLO, LASAGNA, LAURO, MAGGIORE, MANCA, MANFREDI, MINARDO, MUNGARI, NOVI, PASTORE, PERA, PIANETTA, PORCARI, RIZZI, ROTELLI, SCOPELLITI, SELLA DI MONTELUCE, TERRACINI, TOMASSINI, TONIOLLI, TRAVAGLIA e VENTUCCI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1999**

---

*dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 4445*

## INDICE

### Pareri:

- della 2<sup>a</sup> Commissione permanente . . . . . *Pag.* 5
- della 5<sup>a</sup> Commissione permanente . . . . . » 7

### Disegni di legge

- n. 4445, approvato dalla Camera dei deputati, e testo  
proposto dalla Commissione . . . . . » 8
- n. 1157, d'iniziativa dei senatori Lubrano di Ricco ed  
altri . . . . . » 13
- n. 1482, d'iniziativa dei senatori Pieroni ed altri . . . . » 16
- n. 3164, d'iniziativa dei senatori La Loggia ed altri . . » 19
- n. 3379, d'iniziativa dei senatori Marini ed altri . . . . » 22
- n. 4242, d'iniziativa dei senatori La Loggia ed altri . . » 24

**PARERE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE  
(GIUSTIZIA)**

**sui disegni di legge nn. 4445, 1157, 1482, 3379 e 4242**

(Estensore: CARUSO Antonino)

22 febbraio 2000

La Commissione Giustizia, esaminati i disegni di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati con le seguenti osservazioni.

Le previsioni contenute nel secondo comma dell'articolo 1 (la seconda parte della lettera *a*) riferita agli «episodi di falso, di concussione e di corruzione» e la successiva lettera *d*) sembrano riguardare obiettivi concernenti episodi singoli e pertanto tali da non potersi ragionevolmente ricomprendere nel concetto di «materie di pubblico interesse» evocato dall'articolo 82 della Costituzione, ma, in sé, più propriamente riferibili alla competenza dall'autorità giudiziaria.

Parrebbe, poi, più opportuno, con riferimento al comma 2 dell'articolo 2, la sostituzione delle parole «abbiano svolto indagini giudiziarie» con le parole «abbiano svolto un ruolo nell'ambito di procedimenti giudiziari» (o altra consimile dizione), cosicché la ragione di incompatibilità sostanzialmente prevista nella norma risulti estesa a tutti i soggetti del procedimento a diverso titolo, e non ai soli soggetti che abbiano svolto attività di indagine (magistrati inquirenti o ufficiali di polizia giudiziaria).

La lettera *c*) dell'articolo 1 appare in contraddizione con il comma 7 dell'articolo 4, che interdice alla Commissione di sindacare gli atti della magistratura nell'accertamento delle responsabilità, a meno che la stessa lettera *c*) non sia riformulata come segue: «*c*) le ragioni, non riconducibili ad atto del magistrato, che abbiano determinato eventuali incompletezze o lacune nell'azione della magistratura e degli organi ausiliari di essa».

La formula di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo risulta immotivatamente diversa da quella tradizionalmente impiegata nelle leggi che via via hanno disciplinato il funzionamento di altre Commissioni di inchiesta su fenomeni di straordinario rilievo politico (Commissioni sulla mafia, sul terrorismo, eccetera.). In tali leggi, infatti, si dispone prevalentemente che qualora l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria,

ritiene di non poter derogare al segreto, emette decreto motivato di rigetto, per taluni casi prevedendo che, venute meno le ragioni del diniego, l'autorità giudiziaria deve provvedere ad evadere la richiesta (si vedano, a titolo esemplificativo, l'articolo 4 della legge n.509 del 1996, istitutiva della Commissione antimafia nella XIII legislatura, nonché l'articolo 4 della legge n.430 del 1994 e l'articolo 25-*octies* del decreto-legge n. 306 del 1992 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992, istitutivi della medesima Commissione rispettivamente nella XII e nella XI legislatura, l'articolo 5 della legge n. 172 del 1988 istitutiva della Commissione d'inchiesta sul terrorismo e le stragi, l'articolo 6 della legge 25 maggio 1995, n. 229, istitutiva della Commissione d'inchiesta sull'AIMA, l'articolo 4 della legge 10 aprile 1997, n.97, istitutiva della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, l'articolo 6 della legge n.33 del 1998, istitutiva della Commissione d'inchiesta sulla Federconsorzi).

La diversa formulazione della disposizione in esame («inderogabili esigenze di segreto istruttorio») appare peraltro suscettibile di dar luogo a problemi interpretativi di difficile soluzione. Si propone pertanto di sostituire l'ultimo periodo della norma in esame come segue: «Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui al citato articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengano meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto, senza necessità che la domanda sia riproposta».

La disposizione dell'articolo 4, comma 4, non trova del pari precedente alcuno nelle varie leggi istitutive di Commissioni d'inchiesta e pertanto se ne propone la soppressione, aggiungendo, tuttavia, all'attuale comma 5 (che diventerebbe comma 4) le seguenti parole: «e in relazione agli stessi si applica quanto disposto dall'articolo 117 del codice di procedura penale».

La Commissione chiede la pubblicazione del presente parere ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

**sul disegno di legge n. 4445**

(Estensore: CADDEO)

15 febbraio 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE N. 4445**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti a livello centrale e periferico tra sistema politico e sistema economico-finanziario e dell'illecito finanziamento dei partiti, a decorrere dal 1974.

2. La Commissione ha il compito di accertare:

a) le cause, i caratteri, le forme e l'estensione del finanziamento illecito dei partiti anche di provenienza estera, nonché gli episodi di falso nelle comunicazioni sociali e di corruzione e concussione tra pubblici ufficiali e titolari di imprese;

b) le cause che hanno portato al fenomeno di illeciti arricchimenti connessi al rapporto tra sistema dei partiti e sistema economico-finanziario;

c) le ragioni che abbiano determinato eventuali incompletezze o lacune nell'azione della magistratura e degli organi ausiliari di essa;

d) se si siano verificate lesioni del principio di concorrenza nell'aggiudicazione di lavori a seguito di gare pubbliche o nella concessione di servizi;

e) l'esistenza, il contenuto e la veridicità dei bilanci e dello stato patrimoniale dei partiti politici, con l'indicazione del grado di rispettivo indebitamento.

3. La Commissione ha, inoltre, il compito di formulare proposte al fine di impedire il riprodursi del fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario nonché dell'illecito finanziamento dei partiti.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

a) le cause, i caratteri, le forme e l'estensione del finanziamento illecito dei partiti anche di provenienza estera, nonché degli episodi di falso nelle comunicazioni sociali e **di reati contro la pubblica amministrazione connessi agli illeciti di cui al comma 1;**

b) le cause, i caratteri, le forme e l'estensione degli illeciti arricchimenti connessi al rapporto tra sistema dei partiti e sistema economico-finanziario;

c) **le cause legislative, ordinamentali ed organizzative che possano aver reso incompleta e lacunosa l'azione giudiziaria;**

d) **l'estensione e la frequenza delle lesioni del principio di concorrenza nell'affidamento di opere, lavori o forniture di beni e servizi;**

e) *identica.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 2.

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, e in modo che sia assicurata, comunque, la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

**2. I Presidenti delle Camere assicurano che non vengano nominati parlamentari che abbiano svolto indagini giudiziarie o abbiano giudicato o che siano stati condannati o siano attualmente sottoposti ad indagini per fatti concernenti l'oggetto dell'attività della Commissione.**

3. Il presidente della Commissione è nominato di comune accordo dai Presidenti delle Camere tra i membri dei due rami del Parlamento al di fuori dei componenti della Commissione stessa. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

4. In caso di parità nelle votazioni della Commissione, prevale il voto del presidente.

Art. 3.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa nella seduta successiva a quella di elezione dell'ufficio di presidenza.

Art. 4.

1. La Commissione procede, nell'espletamento dei suoi compiti, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

1. *Identico.*

*Soppresso.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Art. 3.

*Identico*

Art. 4.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia di loro opponibilità all'autorità giudiziaria.

3. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti o a inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può opporre diniego motivato sulla base di inderogabili esigenze di segreto istruttorio.

**4. La Commissione può opporre motivatamente all'autorità giudiziaria il vincolo del segreto funzionale che abbia apposto ad atti e documenti.**

5. La Commissione individua gli atti e i documenti che non devono essere divulgati, anche in relazione ad altre istruttorie o a inchieste in corso.

6. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

**7. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), le indagini della Commissione non possono interferire con i procedimenti penali in corso, nè possono essere dirette a sindacare gli atti della magistratura nell'accertamento delle responsabilità personali.**

8. La Commissione può avvalersi della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi pubblico dipendente e delle altre collaborazioni che ritenga necessarie.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti o a inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. **Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttorie, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengano meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto, anche senza necessità che la domanda sia riproposta.**

*Soppresso.*

4. La Commissione individua gli atti e i documenti che non devono essere divulgati, anche in relazione ad altre istruttorie o a inchieste in corso; **si applica al riguardo quanto disposto dall'articolo 117 del codice di procedura penale.**

5. *Identico.*

6. Le indagini della Commissione non possono interferire con i procedimenti penali in corso, nè possono essere dirette a sindacare gli atti della magistratura nell'accertamento delle responsabilità personali.

7. La Commissione può avvalersi della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi pubblico dipendente e delle altre collaborazioni che ritenga necessarie, **purchè si tratti in ogni caso di**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 5.

1. I membri della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 7.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro otto mesi dal suo insediamento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**persone che non abbiano partecipato a qualsiasi titolo allo svolgimento di indagini sui fatti che costituiscono l'oggetto dell'attività della Commissione.**

Art. 5.

*Identico*

Art. 6.

*Identico*

Art. 7.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro otto mesi dal suo insediamento, e co-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

2. Entro il 31 dicembre 2000 la Commissione presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

munque entro il 31 dicembre 2000, presentando alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 8.

*Identico*

**DISEGNO DI LEGGE N. 1157**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LUBRANO DI RICCO  
ED ALTRI

**Art. 1.**

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di indagare ed esaminare i fenomeni di degenerazione intervenuti nei comportamenti dei responsabili pubblici, politici ed amministrativi, delle imprese private e pubbliche e nei reciproci rapporti. La Commissione, in particolare, ha il compito di accertare:

a) le cause, le modalità e le forme più diffuse di ingiustificati arricchimenti conseguiti in relazione a funzioni pubbliche ed a cariche politiche, anche ai fini della individuazione di strumenti per la devoluzione al patrimonio dello Stato dei proventi di tali arricchimenti;

b) le cause, le modalità e le forme più diffuse di violazione delle norme penali ed amministrative nella conclusione ed esecuzione di contratti tra le amministrazioni pubbliche e i privati;

c) l'effettiva attuazione della legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

2. La Commissione presenta alle Camere, contestualmente alla relazione di cui all'articolo 7, una relazione propositiva concernente gli interventi legislativi o regolamentari ritenuti necessari nelle materie oggetto dell'inchiesta, al fine di ripristinare condizioni di fiducia nei rapporti tra i cittadini e lo Stato e condizioni di certezza e trasparenza nei rapporti tra gli organi di direzione politica, gli organi amministrativi ed il sistema delle

imprese. La Commissione propone in particolare:

a) le modificazioni alla disciplina in materia di procedimenti amministrativi atti a prevenire ulteriori violazioni delle norme penali e amministrative;

b) le misure atte a garantire migliori forme di controllo sulla situazione patrimoniale dei titolari dei pubblici uffici, una più efficace repressione dei fenomeni di loro illecito arricchimento e le eventuali modifiche da apportare alla legge 5 luglio 1982, n. 441;

c) le proposte per assicurare la devoluzione allo Stato, anche attraverso misure cautelari reali indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, dei patrimoni posseduti anche per interposta persona dai responsabili delle violazioni di cui al comma 1, prevedendo particolari benefici per chi si autodenunci e restituisca i beni illecitamente posseduti.

**Art. 2.**

1. La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo tra i Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

**Art. 3.**

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

4. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

#### Art. 4.

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione.

3. La Commissione stabilisce quali atti e quali documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti ed i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

#### Art. 5.

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

#### Art. 6.

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

3. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

#### Art. 7.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro otto mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta alle Ca-

mere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione non disponga diversamente. Devono in ogni caso essere coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini prelimi-

nari. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE N. 1482**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PIERONI ED ALTRI

**Art. 1.***(Istituzione della Commissione)*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di indagare ed esaminare i fenomeni di degenerazione intervenuti nei comportamenti dei responsabili pubblici, politici ed amministrativi, delle imprese private e pubbliche e nei reciproci rapporti. La Commissione, in particolare, ha il compito di accertare:

a) le cause, le modalità e le forme più diffuse di ingiustificati arricchimenti conseguiti in relazione a funzioni pubbliche ed a cariche politiche, anche ai fini della individuazione di strumenti per la devoluzione al patrimonio dello Stato dei proventi di tali arricchimenti;

b) le cause, le modalità e le forme più diffuse di violazione delle norme penali ed amministrative nella conclusione ed esecuzione di contratti tra le amministrazioni pubbliche e i privati;

c) il funzionamento e la copertura di attività illecite o extraistituzionali;

d) l'influenza nell'alterazione della formazione delle decisioni democratiche;

e) l'effettiva attuazione della legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

2. La Commissione presenta alle Camere, contestualmente alla relazione di cui all'articolo 7, una relazione propositiva concernente gli interventi legislativi o regolamentari ritenuti necessari nelle materie oggetto dell'in-

chiesta, al fine di ripristinare condizioni di fiducia nei rapporti tra i cittadini e lo Stato e condizioni di certezza e trasparenza nei rapporti tra gli organi di direzione politica, gli organi amministrativi ed il sistema delle imprese. La commissione propone in particolare:

a) le modificazioni alla disciplina in materia di procedimenti amministrativi atti a prevenire ulteriori violazioni delle norme penali e amministrative;

b) le misure atte a garantire migliori forme di controllo sulla situazione patrimoniale dei titolari dei pubblici uffici, una più efficace repressione dei fenomeni di loro illecito arricchimento e le eventuali modifiche da apportare alla legge 5 luglio 1982, n. 441;

c) gli strumenti per assicurare la devoluzione allo Stato, anche attraverso misure cautelari reali indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, dei patrimoni posseduti anche per interposta persona dai responsabili delle violazioni di cui al comma 1, prevedendo particolari benefici per chi si autodenunci e restituisca i beni illecitamente posseduti.

**Art. 2.***(Composizione della Commissione)*

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo tra i Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.

*(Poteri della Commissione)*

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

Art. 4.

*(Richiesta di atti e documenti)*

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni di inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione.

3. La Commissione stabilisce quali atti e quali documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti ed i documenti attinenti a procedi-

menti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

*(Segreto)*

1. I componenti la Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti ed i documenti di cui all'articolo 4, comma 3, della presente legge.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

*(Organizzazione interna)*

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

3. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori. In ogni caso la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repub-

blica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 7.

*(Relazione conclusiva)*

1. La Commissione completa i suoi lavori entro due anni dal suo insediamento.

Entro i successivi sessanta giorni presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la

Commissione disponga diversamente. Devono in ogni caso essere coperti da segreto gli atti ed i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 8.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE N. 3164**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LA LOGGIA ED ALTRI

**Art. 1.**

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare le cause dei fenomeni di degenerazione intervenuti nei comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle imprese private, pubbliche e nei reciproci rapporti, e di proporre i conseguenti interventi normativi. La Commissione ha il compito di accertare in particolare:

a) le cause, le modalità e le forme più diffuse delle violazioni relative alla legislazione sul finanziamento dei partiti politici italiani dal 1974 alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) le cause, le modalità e le forme più diffuse di ingiustificati arricchimenti conseguiti da persone fisiche in relazione a funzioni pubbliche e a cariche politiche, nonché da associazioni, movimenti e partiti politici, anche ai fini dell'individuazione di strumenti per la devoluzione al patrimonio dello Stato dei proventi di tali arricchimenti;

c) le cause, le modalità e le forme più diffuse di violazione delle norme penali ed amministrative nella conclusione e nell'esecuzione di contratti tra le amministrazioni pubbliche e i privati.

2. La Commissione presenta alle Camere, contestualmente alla relazione di cui all'articolo 7, comma 2, una relazione propositiva concernente gli interventi legislativi o regolamentari ritenuti necessari nelle materie oggetto dell'inchiesta, con particolare riferimento alle modificazioni della disciplina in

materia di procedimenti amministrativi atti a prevenire ulteriori violazioni delle norme penali e amministrative, nonché i provvedimenti atti a ristabilire il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione al fine di ripristinare condizioni di fiducia nei rapporti tra i cittadini e lo Stato e condizioni di certezza e di trasparenza nei rapporti tra gli organi di direzione politica, gli organi amministrativi e il sistema delle imprese.

**Art. 2.**

1. La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, in modo che sia assicurata comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

**Art. 3.**

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 388 e 372 del codice penale.

3. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

Non può essere opposto alla Commissione il segreto di Stato.

4. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

#### Art. 4.

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti o ad inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Nel caso in cui gli atti e documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni di inchiesta, queste ultime adottano un motivato provvedimento di rigetto.

3. La Commissione individua gli atti e i documenti che non debbono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o ad inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

#### Art. 5.

1. I membri della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o

compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

#### Art. 6.

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

3. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

#### Art. 7.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro otto mesi dal suo insediamento.

2. Entro i successivi sessanta giorni la Commissione presenta alla Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti pe-

nali in corso, la Commissione disponga diversamente. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE N. 3379**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MARINI ED ALTRI

**Art. 1.**

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno comunemente chiamato «Tangentopoli».

2. La Commissione ha il compito di accertare:

a) le cause e l'estensione del finanziamento illecito dei partiti; gli episodi di falso nelle comunicazioni sociali; di corruzione; di concussione; di abuso in atti di ufficio; di peculato e di malversazione e di ogni altro tipo di illecito uso delle risorse pubbliche ad opera di soggetti pubblici, politici o amministrativi, o di imprese pubbliche e private ed il rapporto tra corruzione e criminalità organizzata;

b) gli eventuali ingiustificati e illeciti arricchimenti di persone fisiche o giuridiche ovvero di gruppi di persone in relazione alle loro funzioni pubbliche o politiche;

c) i motivi che hanno impedito alla magistratura di reprimere gli illeciti prima del 1992;

d) se si sono verificate lesioni del principio di concorrenza nell'aggiudicazione di lavori a seguito di gare pubbliche o nella concessione di servizi;

e) il permanere, nonostante l'azione di repressione della magistratura, di episodi di reiterazione dei reati di cui sopra.

3. La Commissione ha, inoltre, il compito di suggerire proposte per evitare che il fenomeno di «Tangentopoli» si possa ripetere.

**Art. 2.**

1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, e in modo che sia assicurata, comunque, la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente e i due vice-presidenti vengono nominati dalla Commissione nel suo seno.

3. Il voto del Presidente, in caso di parità nelle votazioni, si computa per due volte.

**Art. 3.**

1. L'attività e il finanziamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa nella seduta successiva a quella di nomina della Presidenza.

**Art. 4.**

1. La Commissione procede, nell'espletamento dei suoi compiti, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le norme sulla falsa testimonianza, di cui all'articolo 372 del codice penale, e sul rifiuto di uffici legalmente dovuti, di cui all'articolo 366 del codice penale, ferma restando la competenza dell'autorità giudiziaria a giudicare su tali reati.

3. La Commissione si può avvalere della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e in genere di qualsiasi pubblico dipendente.

## Art. 5.

1. I membri della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti alla Commissione.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

## Art. 6.

1. La Commissione può richiedere, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale sull'obbligo del segreto, copie di atti e documenti relativi a procedimenti ed indagini pendenti davanti all'autorità giudiziaria o ad altri organi inquirenti, nonchè copie di atti e documenti relativi ad inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Al venir meno di tali ragioni, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere di ufficio quanto richiesto dalla Commissione.

2. La Commissione stabilisce quali atti e quali documenti non dovranno essere divul-

gati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono sempre coperti dal segreto gli atti ed i documenti che riguardano procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

## Art. 7.

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

## Art. 8.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro diciotto mesi dal suo insediamento.

2. Entro i successivi sessanta giorni la Commissione presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

## Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE N. 4242**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LA LOGGIA ED ALTRI

**Art. 1.**

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare e verificare se vi sia stata completezza e veridicità nei bilanci e nei rendiconti dei partiti politici dal 1974 alla data di entrata in vigore della presente legge, anche al fine di proporre interventi idonei ad assicurare la piena trasparenza degli strumenti per il finanziamento lecito dell'attività politica.

2. La Commissione ha il compito di accertare in particolare:

a) le modalità di formazione dei bilanci e dei rendiconti dei partiti politici;

b) l'esistenza, il contenuto e la veridicità dello stato patrimoniale e l'indicazione del grado di indebitamento complessivo dei partiti politici, con riferimento alle rispettive direzioni centrali e articolazioni periferiche;

c) l'osservanza dei limiti massimi di spesa imposti ai candidati per le campagne elettorali per l'elezione al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati;

d) l'esistenza, la consistenza e la veridicità delle dichiarazioni dei soggetti che hanno effettuato erogazioni o versato contributi ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; le cause, le modalità e le forme più diffuse delle violazioni delle disposizioni sul finanziamento dei partiti politici italiani;

e) l'ammontare effettivo delle somme impiegate dai partiti politici con particolare riferimento alle spese per le campagne elettorali politiche, europee e regionali;

f) la consistenza, la tipologia e l'ammontare complessivi dei benefici indiretti utilizzati dai partiti.

3. La Commissione presenta alle Camere, contestualmente alla relazione di cui all'articolo 7, comma 2, una relazione concernente gli interventi normativi ritenuti necessari nelle materie oggetto dell'inchiesta, con la finalità di prevenire ulteriori violazioni delle norme penali e amministrative, e di stabilire la piena trasparenza e pubblicità dei bilanci, dello stato patrimoniale e della gestione complessiva dei partiti politici.

**Art. 2.**

1. La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, in modo che sia comunque assicurata la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. Cinque deputati e cinque senatori, eletti secondo il principio rappresentativo della Commissione tra i propri componenti, costituiscono un comitato ristretto permanente con il compito di elaborare, e sottoporre ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, modelli-tipo di bilancio e di stato patrimoniale idonei ad assicurare gli obiettivi di cui alla presente legge.

3. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

4. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

## Art. 3.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore. Il segreto di Stato non è opponibile alla Commissione, nei limiti in cui non può essere opposto all'autorità giudiziaria.

4. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

## Art. 4.

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti o ad inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e a inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Nel caso in cui gli atti e documenti di cui al comma 1 siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni di inchiesta, queste ultime adottano un motivato provvedimento di rigetto della richiesta presentata dalla Commissione di cui alla presente legge.

3. La Commissione individua gli atti e i documenti che non devono essere divulgati,

anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o ad inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti e documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

## Art. 5.

1. I membri della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

## Art. 6.

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

3. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 7.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento.

2. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, la Commissione presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente.

Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.